NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **28 luglio 2020**

Domicilio digitale: Ultima chiamata il 1° ottobre

L'art. 37 del DL 76/2020 (cosiddetto Semplificazioni) fissa le regole.

Il **Codice dell'amministrazione digitale** (***D.Lgs. 82/2005***), all'**art. 1** co. 1 lett. n-ter), definisce il domicilio digitale come

"***un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato****, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.* ***910*** *del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno... valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale."*

Sostanzialmente la nozione di **domicilio digitale** coincide con la nozione di **PEC** .

Imprese e professionisti sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche per evitare le sanzioni, vediamo:

le imprese **costituite in forma societaria** devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese **entro l'1.10.2020**, se non già comunicato in precedenza, le società inadempienti saranno soggette a sanzione da 103 a1.032 euro in misura raddoppiata con assegnazione d'ufficio di nuovo domicilio digitale**;**

i **professionisti iscritti in albi ed elenchi** sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Allo stesso obbligo sono soggetti **i revisori legali e le società di revisione**, gli inadempienti sono soggetti a diffida ad adempiere entro 30 giorni, n caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio;

le **imprese individuali attive** e non soggette a procedura concorsuale che non l'hanno già indicato o il cui domicilio digitale è stato cancellato, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese **entro l'1.10.2020**; in caso di mancato

adempimento, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, trova applicazione il triplo della sanzione da 10,00 a 516,00 euro. Per le imprese individuali di nuova costituzione che non indicano il proprio domicilio digitale, la domanda di iscrizione è sospesa in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Se viene rilevato un domicilio digitale inattivo (ad esempio, mancato rinnovo del servizio PEC), l'impresa dovrà indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni.

Dopo tale termine il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.